



2

Decreto federale sul finanziamento della formazione continua negli anni 2021–2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 17 capoverso 2 della legge del 20 giugno 2014² sulla formazione continua;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020³,

decreta:

Art. 1 Limite di spesa

Per gli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 53,5 milioni di franchi per il finanziamento di contributi alle organizzazioni della formazione continua e ai Cantoni.

Art. 2 Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco

¹ 12,0 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 sono bloccati.

² Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021–2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

Art. 3 Previsioni sul rincaro

Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

- a. 2021: +0,4 per cento;

¹ RS 101

² RS 419.1

³ FF 2020 3295

- b. 2022: +0,6 per cento;
- c. 2023: +0,8 per cento;
- d. 2024: +1,0 per cento.

Art. 4 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.